

Art. Unico - MODIFICAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

All'art. 2:

Gli elaborati 3a, 3b, 5a, 5b, 8, sono sostituiti con i corrispondenti della variante 3aV, 3bV, 5aV, 5bV, 8V.

Dopo l'elaborato 3b è aggiunto il seguente: " 3cV - Planimetria generale su mappa catastale - Scala 1:2.000 ".

Gli elaborati 5c, 5d sono soppressi.

All'art. 3:

il secondo comma è soppresso.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso delle aree sono quelle espressamente indicate nella tavola di piano particolareggiato 3aV.

Le destinazioni d'uso delle singole parti degli edifici sono quelle espressamente indicate nella tabella della tavola di piano particolareggiato 5bV e nella stessa quantificate in volume edificato per le abitazioni, le attività terziarie e l'attività produttiva.

Il passaggio da una all'altra delle classi d'uso di cui al comma precedente non è consentito.

Ai sensi dell'art.21 della legge regionale 5.12.1977 n.56 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della dotazione di aree per attrezzature e servizi sociali, il piano particolareggiato prevede l'assoggettamento ad uso pubblico di aree private, che sarà disciplinato con apposita convenzione, nella misura definita dagli elaborati del piano stesso.

In tali casi il rilascio della concessione di edificare è subordinato alla stipulazione della convenzione predetta."

All'art. 5:

I commi dal primo al settimo sono sostituiti dai seguenti:

" La tipologia prevista per l'edificazione è caratteristica per ogni lotto di intervento.

Nelle tavole 5aV, 5bV sono illustrate le soluzioni progettuali delle tipologie edilizie, che sono vincolanti per la parte che stabiliscono le destinazioni d'uso.



Nella tavola 5aV sono proposte soluzioni di distribuzioni interne dei fabbricati che non sono vincolanti.

Gli assetti planovolumetrici, dotati delle quote essenziali, indicati nella tavola 5bV, non sono vincolanti.

Nella successiva progettazione edilizia, l'osservanza di tali assetti godrà di una certa tolleranza, tale tuttavia da non stravolgere gli indirizzi dettati dal piano particolareggiato.

L'altezza dei fabbricati pertanto potrà essere corretta sia in aumento che in diminuzione.

Per le finiture esterne degli edifici è prescritto l'impiego del mattone paramano."

Al quindicesimo comma le parole "nell'allegato 3a" sono sostituite dalle seguenti: "nella tavola 3bV".

Il comma sedicesimo è sostituito dal seguente:

" A tal fine i progetti dovranno sempre comprendere lo studio di sistemazione dell'area verde privata di competenza e delle relative essenze arboree."

Al diciassettesimo comma le parole "nell'allegato 3a" sono sostituite dalle seguenti: "nella tavola 3bV".

Il capoverso è soppresso.

All'art. 8:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

" E' prevista una progettazione coordinata. "

L'art. 9 è soppresso.

